



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 30 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Per il professionista le spese di formazione e relative trasferte devono sottostare al limite di 10.000 euro

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I contributi deducibili dal reddito

di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Determinazione del costo fiscale del terreno ceduto

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BILANCIO

Cambia ancora la tassazione per l'agrivoltaico

di Luigi Scappini

CONTROLLO

La funzione "segnaletica" del bilancio in un contesto di adeguati assetti contabili

di Fabio Landuzzi

CASI OPERATIVI

Per il professionista le spese di formazione e relative trasferte devono sottostare al limite di 10.000 euro

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio** del **Commercialista** [scopri di più >](#)

Mario Rossi, avvocato, ha partecipato nel corso del 2021 a un *master* di specializzazione in diritto fallimentare spendendo la somma di 5.000 euro.

Per frequentare tali corsi ha, inoltre, sostenuto le seguenti spese:

- 1.000 euro di vitto e alloggio;
- 900 euro di biglietti del treno.

Qual è l'importo deducibile di tali costi e, in relazione a essi, come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I contributi deducibili dal reddito

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Nuovo reddito di lavoro autonomo dopo la Riforma Fiscale

Scopri di più

I contributi versati dal professionista alla propria **Cassa privata** di appartenenza sono **fiscalmente deducibili**.

In particolare, come previsto dall'[articolo 10, comma 1, lett. e\), Tuir](#), sono deducibili “***i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi***”.

Ne discende che i professionisti **associati ad una Cassa privata obbligatoria** possono dedurre dal reddito i **seguenti contributi previdenziali** effettivamente **versati nel corso del periodo d'imposta**:

- il **contributo soggettivo**, calcolato in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi;
- il **contributo di maternità**.

Inoltre, possono essere dedotti anche i **contributi volontari** versati con riferimento a:

- **retrodatazione**;
- **riscatto degli anni di laurea**;
- **riscatto del servizio di leva**;
- **ricongiunzione**;
- **contributo modulare volontario**.

Non risulta, invece, ammesso in deduzione il **contributo integrativo**, in quanto **non risulta effettivamente a carico del professionista**.

Infatti, tale onere, addebitato in fattura ai clienti del professionista, deve essere versato alla **Cassa privata di appartenenza**, ma **non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del professionista** stesso.

I contributi previdenziali ed assistenziali **deducibili dal reddito** devono essere indicati all'interno del **rigo RP21** del **quadro RP** dedicato agli **oneri e alle spese**.

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	,00
-------------	---	-----

Si evidenzia che, nell'ipotesi di **versamento facoltativo**, il professionista consegue il massimo vantaggio possibile, per effetto dell'**attenuazione dell'incidenza fiscale di periodo**.

Diverso è il caso del **professionista forfettario**, il quale deve indicare l'importo deducibile all'interno del **rigo LM35** del quadro LM dedicato alla determinazione del reddito dei contribuenti che **fruiscono del regime forfettario**.

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali	1	2	3

Non tutto l'importo deducibile, però, può essere indicato nel rigo LM35.

Infatti, in tale rigo può essere indicata solo la sommatoria dei contributi relativi all'ambito **soggettivo e alla maternità**.

Diversamente, i **contributi facoltativamente versati** devono essere indicati esclusivamente nel **rigo RP21**.

Ne consegue che, il professionista forfettario, che intenda recuperare l'onere sostenuto volontariamente, deve necessariamente possedere della **capienza Irpef**.

Pertanto, in mancanza di un reddito imponibile Irpef, ove il contribuente dichiarasse solo redditi da professione determinati con il regime agevolato, **l'onere eccedente non rileva e, sostanzialmente, viene perso.**

In conclusione, i **contribuenti forfettari**, ma anche i contribuenti minimi, **sfuggono al principio generale secondo il quale i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo e non da quello di lavoro autonomo.**

IMPOSTE SUL REDDITO***Determinazione del costo fiscale del terreno ceduto***di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Immobili e fisco: analisi e novità della riforma fiscale

Scopri di più

Nell'ambito dei **redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni** da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, l'[articolo 67, lett. b\), Tuir](#), distingue **due ipotesi**:

- cessione di **terreni non edificabili**, per i quali la plusvalenza rileva ai fini Irpef solamente se tra l'acquisto e la cessione **sono intercorsi non più di cinque anni**;
- cessione di **terreni edificabili**, per i quali **la plusvalenza rileva in ogni caso** e, quindi, a prescindere dal lasso temporale intercorrente tra l'acquisto e la vendita del bene.

Diventa, pertanto, determinante valutare e comprendere quando un **terreno debba considerarsi edificabile**; a tale riguardo soccorre l'[articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006](#), secondo cui **un'area si considera fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio** in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione **degli strumenti attuativi del medesimo**. Tale disposizione ha, quindi, "sposato" una **nozione di edificabilità potenziale**, poiché è sufficiente l'inclusione dell'area in un PRG adottato dall'ente locale, **applicabile in tutti i settori impositivi** (Irpef, Iva, Imu, ecc.). È poi evidente che si tratta di valutare correttamente il terreno edificabile; in tale contesto assume rilievo **lo stato di edificabilità dello stesso**, poiché si hanno valutazioni differenti, a seconda dello **stato di avanzamento dell'iter urbanistico** finalizzato all'effettiva edificabilità sullo stesso.

Per quanto riguarda la **determinazione della base imponibile**, l'[articolo 68, comma 1, lett. a\), Tuir](#), prevede, quale regola generale, che la plusvalenza è determinata in base alla differenza tra:

- i **corrispettivi percepiti** nel periodo d'imposta e;
- il **prezzo di acquisto del bene**, aumentato di ogni **altro costo inerente al bene stesso** (rientrano in tale ambito le spese notarili, le imposte d'atto o l'Iva, le spese di mediazione, ecc.).

Il successivo comma 2, dell'[articolo 68, Tuir](#), contiene **regole particolari per la determinazione del costo di acquisto dei terreni** suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che si deve

tener conto, oltre che dei costi inerenti all'acquisto del bene, anche della **rivalutazione in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**, nonché **dell'eventuale Invim pagata su tali beni**. Infine, si deve tener conto di particolari regole, qualora i terreni in questione siano stati **acquisiti per donazione o successione**; in particolare:

- per i **terreni non edificabili acquisiti per successione** è prevista una **generale esclusione da tassazione** della successiva plusvalenza derivante dalla vendita realizzata dall'erede, mentre per quelli acquisiti per donazione si deve assumere **il costo di acquisto sostenuto dal donante** (così come **la donazione non interrompe il periodo di possesso del bene**, ragion per cui per verificare il quinquennio di possesso è necessario tener conto anche del periodo in cui il bene **è stato detenuto dal donante**);
- per i **terreni edificabili**, invece, l'ultimo periodo del comma 2, dell'[articolo 68, Tuir](#), prevede che per quelli acquisiti **per successione o donazione**, si deve assumere come **prezzo di acquisto quello dichiarato nelle relative denunce** (ad esempio quella di successione), ovvero negli atti registrati (quello di donazione ad esempio), **aumentato di ogni altro costo inerente** (ad esempio la parcella del notaio), nonché **dell'imposta di successione e donazione**.

Nella determinazione del costo del terreno, in questi ultimi anni ha giocato un ruolo decisivo la **possibilità di procedere alla rivalutazione del costo** ([articolo 7, L. 448/2001](#)) con pagamento di **un'imposta sostitutiva sul valore risultante dalla perizia asseverata** da parte di un soggetto abilitato (tipicamente un commercialista), che costituisce il **"nuovo" costo di acquisto** da raffrontare con il prezzo di cessione.

In passato, la Cassazione (sentenza n. 15008/2018) si è espressa in relazione alla determinazione del costo fiscale dell'area, nel caso in cui vi sia la cessione gratuita **a scomputo degli oneri di urbanizzazione**. In particolare, il contenzioso oggetto della decisione della Suprema Corte ha riguardato la nozione di **"costo inerente al valore del terreno"**, ai fini del raffronto con il prezzo di vendita **per la determinazione della plusvalenza tassabile quale reddito diverso**. In particolare, il contribuente aveva rivalutato il terreno che, successivamente, **in parte era stato ceduto al Comune gratuitamente** in forza di una convenzione di lottizzazione (a scomputo degli oneri di urbanizzazione), e per l'altra parte **era stato ceduto a terzi per un prezzo corrispondente al valore rivalutato**. Secondo l'Agenzia delle entrate, nella determinazione del costo di acquisto non **si poteva tener conto anche del valore di parte dell'area oggetto di cessione gratuita al Comune**, con conseguente emersione di plusvalenza imponibile pari alla differenza **tra prezzo di cessione e costo di acquisto "depurato" della quota parte riferita al terreno oggetto di cessione gratuita**. Secondo la Corte di cassazione, **il ragionamento posto in essere dall'Amministrazione finanziaria non è corretto**, poiché *"il valore della cessione dell'area al Comune, in quanto avvenuta in adempimento della convenzione di lottizzazione, costituisce un costo inerente al valore del terreno edificabile ceduto che va sommato al valore iniziale e la plusvalenza realizzata è pari a zero"*.

Cambia ancora la tassazione per l'agrivoltaico

di **Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: requisiti applicativi e iter di accesso al credito d'imposta

Scopri di più

Il settore delle **energie rinnovabili**, in ragione soprattutto degli obiettivi prefissati dal PNRR, è in continuo fermento e la legislazione connessa non è da meno.

La **conversione** in legge del **D.L. 63/2024** (il c.d. **Decreto Agricoltura**), avvenuta a mezzo della L. 101/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 dello scorso 13.7.2024, ne è una dimostrazione, andando a **intervenire**, in particolare, sull'**energia fotovoltaica**. A questi interventi, **si aggiungono** quelli contenuti nel discusso c.d. **Decreto "aree idonee"**, entrato in vigore lo scorso 4.7.2024, e la cui gestazione è stata non indifferente, se è vero che la sua emanazione era prevista dall'[articolo 20, comma 1, D.Lgs. 199/2021](#).

Ma, tornando sulle novità introdotte con il Decreto Agricoltura, con l'**articolo 5**, vengono introdotte alcune disposizioni finalizzate a **limitare** l'uso del **suolo agricolo** per **impianti fotovoltaici** con **moduli a terra**. Nello specifico, intervenendo sul già richiamato [articolo 20, D.Lgs. 199/2021](#), il **nuovo comma 1-bis**, introduce la **limitazione dell'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** di cui all'[articolo 6-bis, lettera b\), D.Lgs. 28/2011](#), esclusivamente in **determinate aree** quali:

- i siti in cui risultano **già presenti impianti** della stessa fonte, nel solo **caso** di interventi di **modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione** degli impianti già installati e all'ulteriore condizione che **non** comportino **incremento dell'area occupata**;
- le **cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate** o in condizioni di **degrado ambientale**, o le porzioni di cave e miniere **non suscettibili di ulteriore sfruttamento**, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato **ancora non ripristinate**, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i **siti** e gli **impianti** nelle disponibilità delle società delle **SS.** e dei **gestori di infrastrutture ferroviarie** nonché delle **società concessionarie autostradali**;
- i **siti** e gli **impianti** nella disponibilità delle **società di gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le **aree interne agli impianti industriali** e agli **stabilimenti**, nonché le **aree classificate agricole** i cui punti distino **non più di 500 metri dal medesimo impianto** o stabilimento;

- le **aree** adiacenti alla **rete autostradale** entro una distanza **non superiore a 300 metri**.
- In deroga la previsione **non trova applicazione**:
- per i **progetti** che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra **finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile** ai sensi dell'[articolo 31, D.Lgs. 199/2021](#);
- in caso di **progetti attuativi** delle altre misure di investimento del **PNRR**.

Inoltre, è previsto che la limitazione così introdotta nelle zone classificate agricole **non** si applichi ai **progetti** per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione qui in commento, sia stata **avviata** almeno **una** delle **procedure amministrative**, comprese quelle di **valutazione ambientale**, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato **rilasciato almeno uno dei titoli medesimi**.

Sempre l'[articolo 5, D.L. 63/2024](#), con il **comma 2-bis**, regola la **durata** dei **contratti** (compresi i preliminari) di **concessione del diritto di superficie** su **terreni** ricadenti nelle aree di cui all'[articolo 20, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 199/2021](#), per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili che **non** può essere **inferiore a 6 anni**, decorsi i quali i contratti sono **rinnovati** per un periodo di **ulteriori 6 anni**. Decorsi gli ulteriori 6 anni, salva diversa pattuizione delle parti, **ognuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni** o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con **lettera raccomandata da inviare con almeno 6 mesi di anticipo**. Controparte ha 60 giorni di tempo decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata per rispondere e, in assenza di risposta o di accordo il **contratto si intende scaduto alla data di cessazione**. La mancanza comunicazione secondo la procedura di cui sopra da parte del concedente **comporta il rinnovo tacito** alle medesime condizioni.

Infine, i **commi 2-ter e 2-quater** dell'[articolo 5, D.L. 63/2024](#), intervengono sugli **aspetti fiscali** della produzione di energia da **fonte fotovoltaica** da parte di imprenditori agricoli, stabilendo che, per gli **impianti** entrati **in esercizio dopo il 31.12.2025**, per la **parte** di energia prodotta **eccedente** il limite di **260.000 kWh anno**, che rappresentano la produzione massima ai fini dell'agricoltura, il **reddito** verrà determinato secondo le **regole ordinarie** del **reddito di impresa** e **non più nella misura forfettaria del 25%** dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente **riceducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta**, con esclusione della quota incentivo.

CONTROLLO

La funzione “segnaletica” del bilancio in un contesto di adeguati assetti contabili

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

Adeguati assetti organizzativi

Le regole di legge e i riflessi sulla attività del sindaco revisore

Scopri di più

Il **Documento di ricerca** – pubblicato circa un anno fa dal Cndcec e dalla FNC (relativo ai **profili aziendalistici e civilistici dell’adozione di adeguati assetti organizzativi**) – dedica una **sezione specifica** al tema degli **assetti “contabili”**, la cui valutazione di adeguatezza attiene, in primo luogo, alla loro **idoneità segnaletica**, ossia alla capacità di intercettare in modo tempestivo i segnali numerici dell’emersione del **rischio di insolvenza** dell’impresa. Il Documento di ricerca in rassegna parla, a questo proposito, di **“strumenti contabili diagnostici”** che operano in una duplice prospettiva: **consuntiva e previsionale**. L’obiettivo, come detto, è quello di dotarsi di strumenti, coerenti con le **dimensioni** e la **complessità** dell’impresa, in grado di poter segnalare l’emersione di condizioni di **equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario**.

Ebbene, il **documento di carattere strettamente contabile** – che rappresenta la traduzione quantitativa di questi concetti – è **senz’altro il bilancio**, il quale a sua volta può essere **tre diverse declinazioni**:

1. il **bilancio di esercizio**;
2. il **bilancio gestionale**;
3. il **bilancio previsionale**.

La **funzione “segnaletica”** del **bilancio d’esercizio** poggia sullo scopo informativo del documento rivolto a **tutti gli stakeholders dell’impresa**, interni ed esterni, predisposto secondo il quadro normativo e regolamentare di riferimento; il **bilancio gestionale** ha, invece, una **funzione tipicamente interna**, e perciò **non ha una codificazione normativa o regolamentare**, in quanto è uno strumento – che può essere più o meno sofisticato (anche in funzione del **grado di complessità dell’impresa stessa** e del suo business) – a disposizione e al servizio della **direzione aziendale**, quale fondamentale strumento di analisi più granulare dei risultati, strutturati e scanditi secondo le **esigenze degli amministratori** e, in generale, della direzione dell’impresa. Infine, il **bilancio previsionale** che ha lo scopo di rappresentare, in modo numerico, le **dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie** dell’impresa in una **prospettiva futura**; anche questo documento, come il bilancio gestionale, non ha una codificazione fissa, ma le modalità della sua rappresentazione **sono lasciate alla libera determinazione della**

direzione aziendale, secondo le esigenze poste dal **business dell'impresa**.

Concentrando l'attenzione sulla **funzione "segnaletica" del bilancio di esercizio**, e facendo tesoro delle indicazioni fornite dal succitato Documento di ricerca della prassi professionale, si evince come il bilancio rappresenti senz'altro lo strumento più immediato nell'ambito della c.d. **diagnostica dell'andamento aziendale** e, quindi, anche ai fini dell'emersione di **indicatori di rischio di crisi** o insolvenza dell'impresa. L'uso dell'informativa del bilancio – il quale può, peraltro, essere riferito non solo all'esercizio, ma anche a un **periodo infrannuale** – presuppone un'attività di analisi composta da **alcune fasi** di rilievo:

1. l'analisi del **contesto di riferimento**, in modo da poter valutare le performance dell'impresa rispetto alle **tendenze del settore** e del mercato in cui la stessa opera, in modo da relativizzare le evidenze rispetto all'ambiente in cui l'impresa compete;
2. l'approfondimento circa la **composizione del piano dei conti**, per verificare la corretta **qualificazione e classificazione per natura** delle voci di bilancio, al fine di poter cogliere e, se del caso, sterilizzare, componenti **non ricorrenti**, anomale, straordinarie e, quindi, individuare indicatori che siano depurati dall'impatto ascritto a **fatti contingenti**;
3. l'analisi dei **criteri di valutazione** adottati per le principali voci di bilancio, con particolare riguardo a eventuali modifiche, **discontinuità o deroghe**, che possano avere un impatto sui valori;
4. la lettura dei documenti di corredo al bilancio di esercizio, in primis la **relazione sulla gestione** e le relazioni degli **organi di controllo** e del revisore, se esistenti;
5. la riclassificazione dei documenti contabili del bilancio, secondo gli obiettivi di determinazione di **risultati intermedi**, o dell'elaborazione di una **analisi per indici e/o per flussi**;
6. la costruzione, l'elaborazione e la lettura di **indici di bilancio** che possano fare sintesi dei risultati economici e della situazione patrimoniale e finanziaria della società, avendo cura di individuare **indici attendibili**, in considerazione della tipologia e dell'affidabilità dei dati elaborabili dalla società e disponibili sulla base del bilancio stesso;
7. la costruzione (se non disponibile) o la lettura critica del **rendiconto finanziario**, vero e proprio termometro dello stato di salute reale dell'impresa;
8. la quantificazione di alcune **grandezze patrimoniali** rilevanti, e l'analisi delle loro fluttuazioni, come è il caso del **capitale circolante netto**, della **posizione finanziaria netta** e della dinamica degli **investimenti**.

Il Documento della prassi professionale (qui più volte citato) ricorda, infine, come **l'elaborazione di indici e indicatori**, attraverso un processo di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, agevola una **lettura in chiave aziendalistica** della condizione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che diviene utile, anche ai fini dello svolgimento del **test pratico** e, in generale, delle analisi **inerenti alla solvibilità e alla solidità dell'impresa**.